



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 18/80 del 10.6.2022

Modalità e criteri di attuazione dell'art. 13, comma 14, della L.R. n. 17/2021

Premessa

L'art.13 comma 14 della L.R. n. 17/2021 autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare "Aiuti per l'acquisto di riproduttori suini, maschi e fattrici femmine, di razza sarda, per migliorare la produzione e incrementare l'acquisto delle carni suine."

In base alle disposizioni dell'art.37 comma 1 della stessa legge regionale n. 17/2021 all'Agenzia Laore Sardegna compete l'attuazione dell'intervento, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità seguenti.

Requisiti di ammissibilità:

Beneficiari: i beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato i cui allevamenti sono certificati come esenti da Peste Suina Africana (PSA). Non possono beneficiare degli aiuti in oggetto i titolari degli allevamenti classificati all'interno della Banca Dati Nazionale Zootecnica di Teramo di tipo "familiare".

Riproduttori suini: i riproduttori suini maschi e femmine ammissibili all'aiuto, di età compresa tra i 10 mesi e 2,5 anni di vita, devono appartenere alla razza sarda, devono essere iscritti nei Libri genealogici entro la data di uscita dell'avviso pubblico per la concessione di aiuti e devono provenire da allevamenti certificati come esenti da PSA.

Il certificato rilasciato dall'ANAS (Associazione Nazionale Allevatori di Suini), in qualità di Ente selezionatore, attesta l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico di razza, l'età e la categoria di appartenenza.

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore e non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL o compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentele sino al secondo grado.

Requisiti dell'allevamento: sia l'allevamento di provenienza che quello di destinazione devono essere certificati come esenti da PSA e non devono essere classificati nella Banca Dati Nazionale Zootecnica come allevamenti familiari.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Intensità dell'aiuto e spesa massima ammissibile:

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile per l'acquisto dei riproduttori, aumentata al 50% per i giovani agricoltori e per i beneficiari i cui allevamenti sono localizzati nelle zone montane e svantaggiate.

Qualora ricorrano entrambe le condizioni, giovane agricoltore e allevamento in zone montane e svantaggiate, l'intensità dell'aiuto è del 60% della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine è così determinata:

	Spesa massima ammissibile (euro/capo IVA esclusa)
Femmine (da 10 mesi a 2,5 anni di vita)	580,00
Maschi (da 10 mesi a 2,5 anni di vita)	610,00

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata dai certificati di esenzione da PSA dell'allevamento di origine e di quello di destinazione nonché dal certificato rilasciato dall'ANAS che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro Genealogico di razza, l'età e la categoria di appartenenza.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere effettuati tutti con bonifico bancario e deve essere garantita la tracciabilità delle spese sostenute.

Modalità e criteri di erogazione degli aiuti

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto l'Agenzia Laore Sardegna predispone un apposito bando, gestisce l'istruttoria delle domande e evade le richieste dei beneficiari in base all'ordine cronologico-protocollare.

L'aiuto verrà erogato, fino ad esaurimento del fondo stanziato, in forma di rimborso previa verifica dei requisiti di ammissibilità e in presenza delle fatture che attestino l'acquisto dei riproduttori.

Il rimborso delle spese sostenute, sarà subordinato al rispetto dei massimali fissati dal Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, aiuti *de minimis* nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal Decreto assessoriale 3128 DECA 30 del 28 agosto 2020.

Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a ciascuna "impresa unica"¹, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di euro 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti). Pertanto con la richiesta di premio l'impresa dovrà dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in regime *de minimis*.

¹ ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.